



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°43 del 7/09/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 6 settembre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. TIZIANO TROISI, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. A.S.D. SANT'AGNESE CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELLA SOC. A.S.D. SANT'AGNESE CALCIO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2 C.G.S..

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito di nota del 8.11.2017 del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Roma.

Secondo la Procura, il sig. Tiziano Troisi, all'epoca tesserato per la soc. ASD Sant'Agnese Calcio, assisteva come spettatore alla gara del Campionato di Calcio a 5 serie D Roma, disputatasi il 27.10.17 tra la Futsal Settecamini e la Villalba Ogres Maco 1952.

Durante tale incontro, gridava verso il direttore di gara: "Te sei il pezzo di merda che sabato scorso mi ha ammonito, bastardo, rotto in culo, girati, non mi riconosci", per poi partecipare ad una invasione di campo ad opera dei tifosi della società ospitante quando spintonava l'arbitro più volte fino a farlo andare a sbattere violentemente contro la maniglia di una delle porte di ingresso del terreno di gioco.

Tutto ciò premesso, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Tiziano Troisi, per violazione dell'art.1 bis comma 1, nonché la soc. ASD P Sant'Agnese Calcio per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S..

All'udienza del 6 settembre 2018, era presente la Procura Federale, in persona dell'Avv. Francesco Bevivino, mentre per i deferiti erano presenti l'Avv. Valentina Di Forti, in rappresentanza della Società e del deferito, ed il sig. Tiziano Troisi in persona.

La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto accordo di patteggiamento con i deferiti, ai sensi dell'art.23 del C.G.S..

La sanzione viene così determinata:

Sanzione Base; n°5 giornate di squalifica a carico del sig. Troisi Tiziano ed € 300,00 (trecento/00) di ammenda, a titolo di responsabilità oggettiva a carico della Società A.S.D. Sant'Agnese Calcio.

Diminuita ai sensi dell'art.23 del C.G.S. nella misura di un terzo, equivalente a n°2 giornate di squalifica per il sig. Troisi Tiziano nonché € 100,00 (cento/00) a titolo di ammenda per la A.S.D. Sant'Agnese Calcio.

Sanzione finale nella misura di n°3 giornate di squalifica a carico del sig. Troisi Tiziano ed € 200,00 (duecento/00) di ammenda, a titolo di responsabilità oggettiva a carico della Società A.S.D. Sant'Agnese Calcio.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del raggiunto accordo tra le parti, non avendo nulla da eccepire al riguardo e, ritenendo altresì congrue le sanzioni sopraindicate

DELIBERA

di ritenere conformi le decisioni assunte nella misura sotto riportata:

- Troisi Tiziano, n°3 giornate di squalifica;
- A.S.D. Sant' Agnese Calcio, € 200,00 di ammenda.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

AAAAAAAAAAAA

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. BIONDI STEFANO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.94 TER, COMMA 3 DELLE NOIF E ALL'ART.8, COMMI 9 E 15 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA SOCIETA' A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 A TITOLO DI RESPONSABILITA' DIRETTA, AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE.

Il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto ed il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti relativi al "mancato pagamento da parte della Società A.S.D. Civitavecchia 1920 della somma di Euro 12.968,55 a favore dell'allenatore Luigi Staffa, come disposto dal Collegio Arbitrale LND e pubblicato sul C.U. n°57 del del 20 ottobre 2017".

Dall'esame della documentazione la Procura Federale ha rilevato che a seguito del ricorso presentato dall'allenatore Luigi Staffa, veniva condannata la Società A.S.D. Civitavecchia 1920 al pagamento in favore dello stesso della somma di Euro 12.968,55, oltre agli interessi legali fino al soddisfo.

La predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la LND, veniva comunicata alla Società in argomento, mediante lettera a/r del 9 agosto 2017 e che la Società stessa non ottemperava al pagamento nei termini previsti dalla normativa federale, cioè entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa.

In conseguenza di tali comportamenti la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Biondi Stefano, all'epoca dei fatti presidente i legale rappresentante della A.S.D. Civitavecchia 1920, per le violazioni regolamentari indicate in oggetto, e la Società A.S.d. Civitavecchia 1920, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

Alla riunione indetta presso il C.R. Lazio, per il giorno 6 settembre 2018, è presente per la Procura Federale l'Avv. Francesco Bevivino, mentre per i deferiti è presente l'Avv. Simone Feoli ed il Vice Presidente Sig. Ivano Iacomelli.

La Procura Federale insiste nell'atto di deferimento, riconoscendo le responsabilità dei deferiti in questione, proponendo le seguenti sanzioni:

- Biondi Stefano, Presidente della Società A.S.D. Civitavecchia 1920, n°6 mesi di inibizione;
- A.S.D. Civitavecchia 1920, ammenda di € 1.500,00 e n°3 punti di penalizzazione.

I rappresentanti della deferita riconoscono l'addebito, sottolineando però di aver provveduto al pagamento, seppur in ritardo, chiedendo di conseguenza di attenuare le sanzioni in particolar modo a carico della società.

Il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i fatti siano stati documentalmente provati e che quindi vadano applicate le sanzioni edittali previste pur se in misura ridotta rispetto alle richieste avanzate dalla Procura Federale, per adeguare la decisione ai costanti precedenti del Tribunale Federale Territoriale, quando il pagamento sia stato comunque effettuato.

Visto tutto quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il deferimento, ritenendo i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di irrogare le seguenti sanzioni:

- Biondi Stefano, Presidente della Società A.S.D. Civitavecchia 1920, n°6 mesi di inibizione;
- A.S.D. Civitavecchia 1920, ammenda di € 1.000,00 e n°1 punto di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2018/2019, nel Campionato di competenza.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. RENZI GIOVANNI, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART.10, COMMA 2 DEL C.G.S. ED IN RELAZIONE AGLI ARTT.7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE NOIF, A CARICO DEI SIGNORI MANIERO GIUSEPPE E DE PICCOLI LUCIANO PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.61, COMMI 1 E 5, E 39 E 43, COMMI 1 E 5 DELLE NOIF, E A CARICO DEL CALCIATORE MASCIA ALESSANDRO, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMI 1 E 5, IN RELAZIONE ALL'ART.10, COMMA 2 DEL C.G.S. E ARTT.39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE NOIF.

Il Procuratore Federale Interregionale f.f. ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale; letti gli atti dell'attività di indagine aventi per oggetto "comportamento della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, per aver impiegato, in posizione irregolare, in quanto non tesserato all'epoca dei fatti, il calciatore Mascia Alessandro, in diverse gare del Campionato Juniores Provinciale".

La Procura Federale, dopo aver effettuato gli opportuni controlli a seguito della segnalazione trasmessa dal C.R. Lazio, in data 24 gennaio 2018, con la quale comunicava di aver riscontrato, a seguito di verifiche disposte dall'Ufficio tesseramento che la società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, non aveva regolarmente perfezionato la pratica di tesseramento del calciatore Mascia Alessandro che prendeva costantemente parte a gare del Campionato Juniores provinciale di Latina.

Dall'attività di indagine espletata dalla Procura, sono stati rilevati i seguenti comportamenti, in violazione di norme regolamentari, posti in essere dal Presidente della Società, Sig. Renzi Giovanni, il quale ometteva di provvedere al regolare tesseramento del calciatore in argomento e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nelle gare contro il Gaeta, nelle due gare contro il Monte San Biagio e contro il Don Bosco Formia, valevoli per il campionato Juniores provinciale di Latina.

Hanno violato le norme regolamentari indicate in oggetto il Sig. Maiero Giuseppe ed il Sig. De Piccoli Luciano, per aver svolto entrambi in due gare ciascuno, le funzioni di dirigenti accompagnatori sottoscrivendo le distinte di gara in cui attestavano la regolarità di tesseramento di tutti i calciatori partecipanti alle gare sopracitata compreso il Mascia.

La Procura Federale ha infine accertato che anche il calciatore in questione con il suo comportamento ha disatteso il rispetto delle norme regolamentari previste per una partecipazione regolare ad una gara di calcio di un qualsiasi campionato.

Per tutti questi motivi, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti di cui sopra e la Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, a titolo di

responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai responsabili delle violazioni normative loro addebitate.

Nella riunione fissata per il deferimento, il rappresentante della Procura Federale, Avv. Francesco Bevivino, chiedeva l'accoglimento dei motivi del deferimento e le seguenti sanzioni:

Renzi Giovanni, Presidente della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, n°6 mesi di inibizione;

Maiero Giuseppe e De Piccoli Luciano, dirigenti accompagnatori della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, n°4 mesi di inibizione;

Mascia Alessandro, calciatore della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, n°8 giornate di squalifica;

A.S.D. Sporting Calcio Vodice, € 1.200,00 di ammenda e n°8 punti di penalizzazione, da scontare nella Stagione Sportiva 2018/2019 nel corrispondente campionato Juniores.

La Società deferita faceva pervenire memoria difensiva nella quale ammetteva l'addebito e giustificava il fatto con una mera svista, in quanto il calciatore era libero e non vi sarebbero stati ostacoli al tesseramento, tanto è vero che è poi stato tesserato non appena evidenziato l'errore commesso.

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che i fatti sono stati provati documentalmente e pacificamente ammessi dagli stessi deferiti.

Le sanzioni richieste dalla Procura appaiono però, considerando l'assenza di dolo, eccessive e possono essere ridimensionate come da dispositivo.

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il deferimento, ritenendo i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di irrogare le seguenti sanzioni:

- Renzi Giovanni, Presidente della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, n°3 mesi di inibizione;
- Maiero Giuseppe, Dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, n°2 mesi di inibizione
- De Piccoli Luciano, Dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, n°2 mesi di inibizione;
- Mascia Alessandro, calciatore della Società A.S.D. Sporting Calcio Vodice, n°4 giornate di squalifica;
- A.S.D. Sporting Calcio Vodice, € 600,00 di ammenda e n°3 punti di penalizzazione, da scontare nella Stagione Sportiva 2018/2019 nel corrispondente campionato Juniores.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI SIGG.RI RINALDI ALESSANDRO, BOTTA ANDREA, DANESIN CLAUDIO, FORCINA ANTONIO, MONACELLI CANDIDO, BONO GIUSEPPE, LUCCONE ANTONIO, NADDEO GAETANO, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO (OGGI ART. 28) E AI PUNTI 2/6 E 9/5 DEL C.U. SGS N.1 DEL 1 LUGLIO 2016, E A CARICO DELLE SOCIETÀ ASD SS. MICHELE E DONATO, ASD AURORA VODICE SABAUDIA, ASD CASSIO CLUB, ASD CITTA DI SONNINO, ASD LA ROCCA CALCIO, ASD SS. PIETRO E PAOLO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., E LE SOCIETÀ POL.D. TERRACINA CALCIO S.R.L., ASD FERENTINO CALCIO (GIÀ PRO CALCIO FERENTINO), ASD PRO CALCIO TERRACINA, ASD ACADEMY TERRACINA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S..

Preso atto della richiesta di stralcio della posizione relativa al Sig. Forcina Antonio, Presidente della Società A.S.D. Cassio Club, nonché della Società A.S.D. Cassio Club pervenuta da parte dell'Avv. De Meo, così come pubblicato sul Comunicato Ufficiale n°463 LND del 22 giugno 2018, il Tribunale Federale Territoriale, disponeva la separazione del procedimento relativo a tali due posizioni con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 del C.G.S., in riferimento all'art.38, comma 5 lett. c) del Codice di Giustizia di Giustizia Sportiva del CONI.

Nella riunione fissata per il giorno 6 settembre 2018, per la Procura Federale era presente l'Avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno era presente per i deferiti che inviavano, altresì, una nota con la quale comunicavano di riportarsi alle memorie difensive precedentemente trasmesse.

La Procura Federale insisteva nel deferimento, chiedendo che per i deferiti l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Forcina Antonio, Presidente della Società A.S.D. Cassio Club, l'inibizione di n°3 mesi;
- ASD Cassio Club, l'ammenda di Euro 600,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, osserva che i fatti oggetto del deferimento appaiono provati; a sostegno, l'esattivo apparato documentale prodotto e l'istruttoria svolta dalla Procura Federale, comprovano le condotte illecite commesse dai deferiti.

Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, il Tribunale Federale Territoriale ritiene di dover ridurre l'entità, rispetto a quanto proposto dalla Procura Federale, per renderla congrua rispetto all'entità de comportamenti posti in essere.

Tutto ciò premesso e stabilito, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in epigrafe e, pertanto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Forcina Antonio, Presidente della Società A.S.D. Cassio Club, l'inibizione di n°1 mese;
- A.S.D. Cassio Club, l'ammenda di Euro 300,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Pubblicato in Roma il 7 settembre 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli